

Adalberto Magnelli

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
RIGUARDANTI IL REGIME DELLA TERRA
IN TRE INEDITI FRAMMENTI
DA GORTYNA (CRETA)

Gli scavi che la Scuola Archeologica Italiana in Atene, sotto la direzione e il coordinamento del Direttore, Prof. Antonino Di Vita, ha condotto nella località di Gortyna (Creta) fra 1992 e 1994 interessanti principalmente il complesso romano del Pretorio e la impressionante basilica a cinque navate di Mitropolis¹, hanno restituito molti testi iscritti, prevalentemente su blocchi in positura di reimpiego, fra i quali un posto di particolare rilievo spetta a quelli relativi alle fasi più antiche della vita della *pólis*. Si presentano dunque in questa sede tre iscrizioni, databili tutte nell'arco del V secolo a.C., la cui frammentarietà non impedisce tuttavia di evincerne l'argomento giuridico il quale, in ambito gortynio, non può che ovviamente risultare di particolare interesse interpretativo.

1

Inv. 94 GO 6613. Frammento di blocco (a. 0,395; l. 0,20; sp. 0,235) di calcare poroso locale (πρόλιθος) rinvenuto nello scavo della basili-

¹ A. Di Vita, nella rubrica *Atti della Scuola*, «ASAA» 70-71 (N.S. LIV-LV) (1992-1993) [1998], nella sezione relativa agli scavi di Gortyna.

ca bizantina (settore III) in località Mitropolis (Gortyna). Oggi si conserva nel magazzino della missione italiana a Hághioi Déka. È fratturato su tutti i lati ma la faccia iscritta, nonostante evidenti lacune, presenta ancora tracce dell'originaria lavorazione. Sul retro vi sono evidenti tracce di una rilavorazione tarda. Reca 11 linee di un testo ad andamento bustrofedico con lettere (a. 0,025; interlineo 0,01) incise abbastanza accuratamente e profondamente. Non vi è traccia di segni divisori o linee guida (*fig. 1*). Si può datare, su basi paleografiche alla metà del V sec. a.C.²

1	←	[---]δ.[---]
	→	[---]λοντο[---]
		[---]ερ...[---]
		[---]ε. ταδ' ι[---]
5		[---]ιεται[---]
		[---]νβολαι ε[---]
		[---]ρηιο σι[---]
		[---]δεν ο δι[---]
		[---]. εγραμ[(μ)ενα ---]



Figura 1 – 94 GO 6613. Foto di M. Quaresima

² IC IV, p. 87.

10 [---]νος μ[---]
 [---]ρα[---]

L. 2. Non potendo sicuramente escludere una differente divisione delle lettere, [---]λοντο dovrebbe essere la terminazione di un tempo storico mediale, forse la terza persona plurale dell'indicativo aoristo medio di αἰρέω³.

L. 3. Dopo la P una lacuna (la pietra è del tutto spezzata) non permette di leggere altro. Ardua ogni integrazione.

L. 4. La seconda lettera è del tutto illeggibile per un frattura della pietra. Potremmo leggere [---]ε τὰδ' ι[---] riconoscendo qui la menzione del pronome plurale neutro τὰδε apostrofato⁴.

L. 5. Potrebbe esser più consona con l'uso gortynio una restituzione del tipo [---] πλιεις τὰι[---]⁵ piuttosto che pensare a [---]ιεσται[---], probabile terminazione di infinito medio (ἐπιδιεσθαί/σται?)⁶ con scambio tra -σθ e -στ⁷.

L. 6. La divisione delle lettere è problematica ma sembra che si possa restringere il campo a due ipotesi. La prima è quella di leggere [---] νβολαι ε[---] per un totale di due termini. Una seconda possibile lettura presupporrebbe invece la presenza di tre parole [---]ν βολαι

³ La forma ἐλόντο non è attestata nelle iscrizioni dialettali ma sicuramente doveva esser in uso fin dal VI sec. a.C.: vd. M. Bile, *Le dialecte crétois ancien. Étude de la langue des inscriptions. Recueil des inscriptions postérieures aux IC*, Paris 1988, pp. 152, 159; inoltre p. 246 per le desinenze secondarie dei verbi tematici.

⁴ Per l'uso del pronome ὄδε vd. Bile, *Le dialecte cit.*, p. 288.

⁵ Sull'impiego dell'aggettivo πλίον (πλίεις nom. plurale) cfr. IC IV 72 VII.18 e 24; nella forma sostantivata cfr. IC IV 162,11. Per l'area dorica in generale vd. F. Bechtel, *Die griechischen Dialekte*, II, Berlin 1925, *passim*, C.D. Buck, *The Greek Dialects*, Chicago 1955², p. 94 e Bile, *Le dialecte cit.*, p. 284.

⁶ Questo verbo ricorre solo in un altro testo gortynio IC IV 41 I.8; II.5,8; IV.6,11-12 e VII.4-5.

⁷ Il fenomeno consonantico è noto a Gortyna fin dal V sec. a.C. (cfr. IC IV 79,8-9) e Axos (IC II v.1,7-11) dove compare sempre μιστῶ al posto di μισθῶ ma è anche appurato che, nel caso delle terminazioni dell'infinito medio, nel V sec. a.C. la forma consueta era -θαί/-θθαί con una o due occlusive aspirate che impedivano una pronuncia spirantizzata del tipo [sth]. In proposito ancora Bile, *Le dialecte cit.*, pp. 239-242.

ε[---]. Più difficile pensare ad un unico termine [---]νβολαιε[---] che risulterebbe privo di senso (un verbo?). Bisogna infine far presente che la prima lettera, essendo disposta esattamente sulla frattura della pietra, potrebbe rivelarsi la parte finale di un nu, come si è proposto sopra, così come quella di un mu, conformemente all'uso gortynio dell'assimilazione progressiva νβ = μβ.

L. 7. L'ipotesi più verosimile è che si tratti di due parole: [---]ρηιο σι[---].

L. 8. La lettura [---]δεν ο δι[---] sembra più convincente di [---]δενο δι[---] che non pare avere riscontri grammaticali.

L. 9. Pare sicuro il supplemento [---]. ἐγραμ(μ)ένα ---], participio perfetto medio di γράφω⁸.

L. 10. I pochi resti conservati non permettono alcun supplemento. È probabile che si debba leggere [---]νος μ[---]; forse la terminazione di un participio medio?

L. 11. La prima lettera, disposta esattamente lungo la frattura del margine sinistro parrebbe una P. Difficile qualsiasi supplemento.

Nonostante la evidente frammentarietà del testo e l'evidente impossibilità di calcolare il numero esatto delle lettere costituenti la colonna, sembra esservi tuttavia spazio per alcune considerazioni. Alla linea 6 abbiamo proposto [---]νβολαι, che potrebbe celare il termine *συμβολά* il quale, oltre al significato di «patto, convenzione», ha pure quello di «contribuzione, quota di partecipazione»⁹. Tenen-

⁸ Cfr. IC IV 72 i.46 e 55; iv.10-11,50; xii.8-9; poi anche IC IV 80,12; 86,3. Per la forma del perfetto: Buck, *The Greek Dialects* cit., pp. 110-111 e Bile, *Le dialecte* cit., p. 124 e pp. 223-224.

⁹ Cfr. LSJ, *s.v.*, p. 1676. M. Guarducci, *Studi di epigrafia cretese*, «Historia» 5 (1931), pp. 224-225 n. 10 riteneva il termine *symbolá* alla base del sostantivo *συμβολήτρα* menzionato nell'iscrizione IC I x.2,3 da Eltynia (V sec. a.C.). Tale parola, secondo la stessa studiosa (p. 225) e R. Koerner, *Inscriptliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis*, Köln-Weimar-Wien 1993, nr. 94 indicherebbe semplicemente il «luogo dei pasti in comune» mentre per H. van Effenterre - F. Ruzé, *Nomima II. Recueil d'inscriptions poli-*

do presente che a Creta una delle istituzioni principali delle *póleis* aristocratiche era quella dei *sissizî* o pasti in comune¹⁰, è possibile che le *symbolâi* fossero le quote di raccolto che i cittadini liberi di pieno diritto dovevano versare per partecipare ai banchetti delle *Hetairéiai*. Alla luce di tale ipotesi potremmo cercare di interpretare anche i resti delle linee 7 e 8. Alla l. 7 un supplemento del tipo [- - - τὸ ἀνδρῆρῶ σί[τησιν - - -] ci permetterebbe di rintracciare la menzione del luogo nel quale, fin dal VII secolo a.C. a Gortyna e a Creta in generale, si riunivano i cittadini maschi adulti per consumare assieme ai compagni i pasti comunitari¹¹. Per quanto riguarda la σίτησις un testo di Malla (III sec. a.C.)¹² ci assicura che indicava esattamente il «pranzo comunitario»¹³.

Passando infine alla linea 8 risulterebbe conforme a quanto ipotizzato per le due linee precedenti proporre la lettura [- - - (ἐσ)-πρό(δ)]θεν, infinito presente attivo di πρόζω o del suo composto ἐσ-πρόζω il significato dei quali era rispettivamente: «pagare, contribuire» e «riscuotere le ammende, le contribuzioni»¹⁴. Probabilmente, fin

tiques et juridiques de l'archaïsme grec, Rome 1995, pp. 290-293, nr. 80, si tratterebbe soltanto di un semplice «luogo di riunione». La «quota annuale» di partecipazione è menzionata anche nel decreto riguardante lo scriba Spensithios da Lyttos-Afrati su cui L. Jeffery - A. Morpurgo Davies, *Ποινικαστάς and ποινικάζειν: BM 1969. 4-2.1. A New Archaic Inscription of Crete*, «Kadmos» 9 (1970), pp. 118-154 (da ultimo vd. anche H. van Effenterre - F. Ruzé, *Nomima I. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, Rome 1994, pp. 102-107, nr. 22). Nella colonna B alle ll. 12-13 troviamo infatti il verbo συνβάλλω «versare una contribuzione» in concomitanza con l'espressione ἐπ'ἐνιαυτόν, «annualmente». Quest'ultimo termine potrebbe forse leggersi anche alla l. 6 del nostro frammento: [- - - συ](μ)βολαὶ (ἀι) ἐπ'ἐνιαυτόν - - -]. Cfr. anche A.J. Beattie, *Some Notes on the Spensitheos Decree*, «Kadmos» 14 (1975), pp. 42-43.

¹⁰ Per l'organizzazione del sissizio cretese resta fondamentale il racconto di Dosiadas (Ap. Athen. IV 143,a-b = FGrHist 458F2). Vd. R.F. Willetts, *Aristocratic Society in Ancient Crete*, London 1955, pp. 20-27 e 139-140; H. van Effenterre, *La Crète et le monde grec de Platon à Polybe*, Paris 1948, pp. 86-89; R.F. Willetts, *Everyday Life in Ancient Crete*, London 1969, pp. 106-108; C. Talamo, *Il Sissizio a Creta*, «MGR» 12 (1987), pp. 9-26.

¹¹ Per le attestazioni a Gortyna del termine ἀνδρῆριον cfr. IC IV 4,4 (VII sec. a.C.) e 75,7,9 sull'esclusione dei beni di prima necessità dal pignoramento. Più in generale sull'*andrèion* a Creta vd. M. Lavrencic, 'Ανδρεῖον, «Tyche» 3 (1988), pp. 147-161; P. Schmitt-Pantel, *La cité au banquet. Histoire des repas publics dans les cités grecques*, Rome, 1992, pp. 71-73 e 76.

¹² IC I XIX.3,Ab38: σίτησιν ἐν πρωτανεΐοι.

¹³ Vd. Bile, *Le dialecte* cit., p. 344 n. 84: «repas pris en commun».

¹⁴ L'utilizzo di un tal genere di verbi a Creta è ben testimoniato in IC I x.2,3 da Eltynia (V sec. a.C.); IC IV 41 vi.6; 72 i.36-37 (sulla schiavitù per debiti); IC IV 162,11 (de-

dal V secolo a.C., fra i compiti della comunità cittadina rientrava anche quello di riscuotere le quote per la partecipazione ai *sissizí* o multare coloro che si rifiutavano di versarle¹⁵. Tutto questo sarebbe poi stato svolto secondo delle norme già in vigore, alle quali potrebbe far riferimento l'espressione [--- κατὰ τὰ ἐγράμ(μ)ένα ---] integrabile a l. 9 con buona approssimazione¹⁶. *Exempli gratia* avremmo così:

1	[---]- - -[---] [---]- - -[---] [---]- - -[---] [---]queste cose[---]
5	[---]più a[---] [---](contribuzioni/alla contribuzione)[---] [---](dell'andreion il pasto)[---] [---](raccolga)[---] [---](secondo) ciò che è scritto[---]
10	[---]- - -[---] [---]- - -[---]

Pur non potendo negare la ipoteticità di queste considerazioni, se tuttavia l'interpretazione proposta dei miseri resti di questo testo rispondesse a realtà, potremmo avere qui una sezione di un regolamento, del quale probabilmente esistevano varie altre colonne, menzionante le modalità con le quali i proprietari terrieri dovevano versare parte del provento dei loro poderi per la partecipazione ai sis-

creto sulla moneta bronzea della seconda metà del III sec. a.C.) e IC I IX.1,C109, 118-119, 128-129, 131-132 da Deros (III sec. a.C.).

¹⁵ Si vd. in proposito l'iscrizione (IC IV 77) dei cosiddetti *καρποδαίσται*, i «collettori di frutti»; forse incaricati dalla *pólis* di riscuotere le quote in natura per i banchetti (van Effenterre - Ruzé, *Nomima*, I, cit., pp. 202 ss., nr. 49). Anche ad Atene quando nel V sec. a.C. si riscuotevano contribuzioni per le feste comunitarie, l'operazione era indicata con il verbo *πράττεσθαι*: cfr. Aristoph. *Acharn.* 1211: Τοῖς Χουσί γάρ τις ξυμβολὰς ἐσπράττετο. Integrando con il verbo *ἐσπράζω/ἐσπράδδω* potremmo pensare ad una riscossione di multe e quindi ipotizzare che nella parte restante di l. 8 potesse essere menzionato il giudice, ὁ δι[καστάς - - -], il quale poteva procedere contro altre eventuali inadempienze.

¹⁶ Per l'espressione *κατὰ τὰ ἐγράμ(μ)ένα* cfr. IC IV 72 iv.50 e XII.8-9. Penso che in questo contesto possa far riferimento a una norma già vigente e non si riferisca semplicemente a quanto affermato nelle ll. precedenti dell'iscrizione.

sizi di Gortyna nel V secolo a.C.¹⁷ con relative ammende in caso di mancata riscossione.

2

Inv. 94 GO 6614. Frammento (a. 0,23; l. 0,215; sp. 0,23) di un blocco in calcare poroso locale (πορόλιθος) rinvenuto, non lontano dal n. 1 nello scavo della basilica bizantina (settore III) in località Mitropolis (Gortyna). Oggi si conserva nel magazzino della missione italiana in Hághioi Déka. La faccia posteriore del fr. presenta lo stesso tipo di rilavorazione notata per il n. 1 e quindi è probabile che facesse parte dello stesso blocco anche se probabilmente apparteneva a una colonna differente. La superficie iscritta, recante 5 linee di scrittura bustrofedica, si presenta ancora con residui dell'originaria lisciatura. Le lettere (a. 0,025; interlineo 0,01) sono incise abbastanza profondamente. Non si intravedono linee guida e manca la rubricatura. L'angolo inferiore destro è staccato dal resto ma essendo perfettamente congiungibile non è stato indicato come ulteriore fr. La netta somi-

¹⁷ È d'obbligo un piccolo *addendum*: nel caso in cui a l. 6 integrassimo [- - - è]ν βολάι ipotizzando la presenza del sostantivo indicante l'organo consiliare o βολά, bisognerebbe sottolineare il fatto che nel V sec. a.C. non vi sono attestazioni sicure di tale termine a Gortyna (incerta è la testimonianza di IC IV 23,4 in cui è possibile leggere ἐσβολάν oppure ἐς (εἰς) βολάν. M. Guarducci nel commento a IC IV 23, p. 78, opta per la prima ipotesi). Per indicare il consiglio si fa piuttosto riferimento agli anziani: Πρεῖγυς, πρεγγευτάς, πρέιγων, πρέιγιστος (cfr. IC IV, *Praefatio*, p. 32 e Willetts, *Aristocratic Society* cit., pp. 115 e 144-145; diversamente van Effenterre - Ruzé, *Nomima*, II, cit., p. 94, nr. 25; F. Ruzé, *Délibération et pouvoir dans la cité grecque de Nestor à Socrate*, Paris 1997, pp. 121 ss.). Per quello che riguarda invece il resto di Creta sembrano esserci per questa età almeno due attestazioni della βολά, una in IC II v.9,13 da Axos; l'altra in IC I viii.4,b45 da Cnosso su cui van Effenterre - Ruzé, *Nomima*, I, cit., pp. 223-224, nr. 54 II. J. Chadwick, *Some Observations on Two New Inscriptions from Lyttos*, in *EΙΛΑΠΙΝΗ* hóm. a N. Platon, Herakleion 1987, pp. 329-334 aveva pensato di riconoscere questo termine in un testo lyttio del 500 a.C. circa edito da H. van Effenterre - M. van Effenterre, *Nouvelles lois archaïques de Lyttos*, «BCH» 109 (1985), pp. 157-188; gli argomenti linguistici sui quali poggiava l'ipotesi sono stati tuttavia nuovamente messi in dubbio da van Effenterre - Ruzé, *Nomima*, I, cit., pp. 58-63, nr. 12 (con ampia discussione), e non sembrano tutt'oggi del tutto accettabili. Sulla menzione del consiglio gortynio per le età posteriori cfr. IC IV 292 (I sec. d.C.); 297 (II sec. d.C.); 307 (III sec. d.C.); 316, 328 e 324 di IV sec. d.C. Si tratta principalmente di dediche onorarie.

gianza grafica con il n. 1 ci induce a proporre un'identica datazione (fig. 2).

1	←	[---]υοδ[---]
	→	[---]το πορ[---]
		[---]πονιο[---]
		[---]μη αι δ[---]
5		[---]ιστα[---]

L. 1. La prima lettera non è perfettamente leggibile perché la pietra è molto rovinata. Un calco in plastilina pare comunque assicurare che



Figura 2 – 94 GO 6614. Foto di M. Quaresima

si tratti di Y piuttosto che N. La divisione delle lettere è incerta e quindi sarebbero del pari ipotizzabili supplementi quali [--- δ]υό δ[εκα ---]¹⁸ e [--- δ]ύο δ[έ ---]¹⁹.

L. 2. L'unica integrazione ipoteticamente proponibile sembrerebbe essere [---] τὸ πορ[ίμω ---], con vocabolo che compare una sola volta nel decreto gortynio riguardante i rapporti con la vicina *pólis* di Rhizenía²⁰.

L. 3. È probabile che si tratti di una delle varie voci verbali di πῶνέω (φωνέω), che usualmente ha il significato di «affermare, dichiarare», o del suo composto ἀποπῶνίω (ἀποφωνέω) utilizzato nella Grande Iscrizione a indicare l'atto del «deporre in giudizio, testimoniare». Il contesto potrebbe suggerire un imperativo o tutt'al più un congiuntivo²¹.

L. 4. La sequenza delle lettere fa propendere per una lettura del tipo [---] μὴ αἰ δ[έ ---] come si può riscontrare a Gortyna in almeno tre differenti tipi di clausola ... μὴ αἰ δέ τις ... (1); ... μὴ αἰ δέ κα ... (2); ... πλίον δὲ μὴ. αἰ δέ ... (3)²².

L. 5. Un confronto con il lessico gortynio di V secolo a.C. e soprattutto con quello della Grande Iscrizione potrebbe autorizzarci a riconoscere in queste lettere una forma verbale da κατίστημι, «versare una

¹⁸ Questo numerale ricorre varie volte in testi gortyni in riferimento a somme da versare: IC IV 8,g-h; 53,2; 72 III.39-40. Per i numerali in genere a Creta vd. Bechtel, *Die griechischen Dialekte* cit., pp. 734-736 e Bile, *Le dialecte* cit., p. 218.

¹⁹ IC IV 1-143 *passim* e Bile, *Le dialecte* cit., p. 217.

²⁰ IC IV 80,6. Cfr. Bile, *Le dialecte* cit., p. 171 n. 70. Il Blass proponeva di integrare lo stesso sostantivo anche in IC IV 84,5 testo riguardante il pagamento di ammende (cfr. IC IV, p. 193 *ad loc.*). Meno convincenti integrazioni quali [- - -]τὸ πορ[ηῖω - - -] (IC III III.4,32 da Hierapytna di II sec. a.C., oppure [- - -]τὸ πορ[ιτομένω - - -] in base a IC I VIII.12,16 da Cnosso di età ellenistica con lo scambio tra ι e ρ (vd. M. Lejeune, *Phonétique historique du mycénien et du grec ancien*, Paris 1972, pp. 141-142).

²¹ Per l'uso dell'imperativo di ἀποπῶνίω cfr. IC IV 72 IX.37; per il congiuntivo di entrambi i verbi cfr. IC IV 41 v.10-11; 46,4-5; 72 I.14; II.19-20 (ἀποπῶνίω) e IC IV 41 v.7; 42,B3; 72 I.19; II.54 (πῶνίω). Per tutte le altre forme vd. Bile, *Le dialecte* cit., pp. 108, 220, 234, 238, 246 n. 347, 239-302, 296.

²² Cfr. rispettivamente (1) IC IV 41 VI.2; (2) IC IV 47,7-8; (3) IC IV 72 VII.29, VIII.3 e X.17.

somma, pagare»²³. Le integrazioni possibili, presupposto il carattere legislativo del frammento, dovrebbero essere: [--- κατ]ιστά [τῷ ---], [--- κατ]ιστά [ντῶν ---] (sing. e plur. dell' imperativo pres. medio)²⁴ oppure l'infinito presente attivo [--- κατ]ιστά[μεν ---]²⁵.

Ciò che resta di questa iscrizione, pur non offrendo spazio a soluzioni definitive, ugualmente presenta qualche spunto per una riflessione su quella che dovette essere la natura del testo originario. Il numerale che abbiamo supposto presente a l. 1 potrebbe riferirsi o a una somma (dracme o stateri)²⁶ oppure al numero legale dei testimoni presenti alla stipula di certi atti²⁷. Quest'ultimo dato potrebbe essere interessante se integrassimo l. 3 con una voce del verbo ἀποπῶνιδ (ἀποφώνεω) la cui presenza è solitamente richiesta per indicare l'atto giuridico compiuto dai μαίτυρες, i cosiddetti «testimoni formali», coloro che non obbligatoriamente dovevano aver assistito ai fatti oggetto del dibattimento²⁸. In tal modo avremmo forse una clausola che richiedeva, per esser valida, una testimonianza.

La presenza dei testimoni potrebbe essersi resa necessaria in quanto si dibatteva una questione in qualche modo collegata al πορίμῳ di l. 2. Il termine, che è attestato esclusivamente nel già ricordato decreto su Rhizenía, ha creato non pochi problemi e ancora oggi non si è realmente concordi sul significato da attribuirgli. Margherita Guarducci²⁹ aveva pensato di riconoscervi la prima attestazione del

²³ Sull'impiego e il significato del verbo a Gortyna vd. Bile, *Le dialecte* cit., pp. 327 e 369.

²⁴ IC IV 10,(c-e), (u), (z), (a-b); 72 l.45-46; 83,8.

²⁵ IC IV 8,(a-d); 41 VII.10; 72 l.54 e XI.35. Più raro l'uso di altre voci.

²⁶ Cfr. IC IV 72 III.39-40, in cui sono le espressioni: δυῶδεκα στατέρανς e δυῶδεκα στατέρων; vd. anche IC IV 63,2 in cui ricorrono: μεδίμνονς δυῶδεκα.

²⁷ L'espressione ἀντι ματύρων δυῶν è utilizzata quasi in ogni colonna della Grande Iscrizione; si ritrova poi anche in IC IV 41 II.9-10; 47,22; 75,1-2 e 7. Per l'uso di questi due numerali vd. ancora Bechtel, *Die griechischen Dialekte* cit., pp. 734-735.

²⁸ Vd. Bile, *Le dialecte* cit., pp. 351-352, *ivi* bibl. La testimonianza si rivelava indispensabile nel caso in cui venissero comminate pene pecuniarie come si può vedere da un semplice cfr. con IC IV 46,B3-5 δέκα στατήρα|ς καταστασεῖ αἱ ἀποπῶνιο<ι> μαίτυρες e IC IV 72 x.31-32 αἱ ἀποπῶνι|οιεν δύο μαίτυρες).

²⁹ IC IV 80, p. 186, ad l. 6. Il fatto che in quest'ultimo testo si dovesse preferibilmente leggere τῷ πορίμῳ anziché τῷ πολέμῳ come proposto da F. Halbherr (*Epigraphical Research in Gortyna*, «AJA» 12 (1897), pp. 204-211, nr. 23; della stessa opinione anche R. Dareste - B. Haussoullier - Th. Reinach, *Recueil des inscriptions juridiques grec-*

termine ἐφόριμον, che in base al confronto con un altro testo di Rhizenía e con IC IV 84,4 avrebbe indicato un presunto «collegio cittadino degli efori»³⁰. Monique Bile³¹ ha invece proposto l'identificazione di πόριμον con φόριμον, parola con la quale si sarebbe voluta denominare una «imposta» ovvero una «contribuzione obbligatoria» che i cittadini di Rhizenía avrebbero versato ai magistrati locali e a quelli inviati da Gortyna, pena il pagamento di un'ammenda supplementare. Da ultimo Henri van Effenterre, riesaminando le clausole contenute a ll. 4-6 del decreto³², ha proposto di riconoscere nel vocabolo in questione il sostantivo (ἐ)φορισμός, parola sinora inattestata ma che morfologicamente si formerebbe in modo analogo ad (ἄ)φορισμός e starebbe a significare «delimitazione di terreni, divisione confinaria» (bornage). In sostanza verrebbero punite con ammende tutte le eventuali infrazioni alla spartizione territoriale avvenuta, con il beneplacito di Gortyna, nella χώρα di Rhizenía³³.

L'ipotesi di van Effenterre parrebbe esser quella che più si avvicina alla situazione che abbiamo ipoteticamente descritto per il nostro frammento. Avremmo dei testimoni, in numero di due o più, che sarebbero chiamati in causa per dirimere una eventuale questione confinaria. Nel caso in cui essi fossero venuti a mancare (αἱ δὲ μή [---] a l. 4) si sarebbe forse instaurato un dibattito in seguito al quale, qualora non si fossero rispettate dalle parti in causa le decisioni prese

ques, I, Paris 1892, pp. 319-327 e H. Bengtson, *Die Staatsverträge des Altertums*, II, Bonn 1962, pp. 160-162, nr. 216) sembra ormai generalmente accettato (cfr. van Effenterre - Ruzé, *Nomima*, I, cit., p. 47, nr. 7). Il nostro frammento potrebbe risultare un'ulteriore riprova a favore di questa lettura.

³⁰ Si tratterebbe di IC I xxviii.1,3-5 (molto frammentario); l'iscrizione gortynia fa riferimento al pagamento di tasse o ammende ai magistrati della cosiddetta ἐπόρις. Della stessa opinione anche Willetts, *Aristocratic Society* cit., pp. 110-114; Idem, *Cretan Cults and Festivals*, London 1962, pp. 242-243; Idem, *Civilization of Ancient Crete*, London 1977, p. 203.

³¹ *Le dialecte* cit., p. 171 n. 70.

³² *Le pacte Gortyne-Rhittèn*, «CCG» 4 (1993), pp. 13-21. A p. 19 ha escluso ogni relazione, già proposta da Bile, fra i termini τὸ πορίμιον di l. 6 ed ἐν τῷ πόρι di l. 10. Quest'ultima espressione sarebbe l'equivalente dell'attico ἐν τῇ ἐπ' οὐρα con riferimento a ciò che starebbe iscritto sulla faccia posteriore della stele. Su questa espressione vd. da ultimo le osservazioni di A. Chaniotis, *Vier kretische Staatsverträge*, «Chiron» 21 (1991), pp. 252-258 in cui si propone l'equivalenza [ἐ]π' οὐρή[ια] = φορούρια.

³³ Su tutta la questione buna sintesi in van Effenterre - Ruzé, *Nomima*, I, cit., pp. 46-51, nr. 7.

in giudizio, sarebbe stata fissata l'eventuale sanzione pecuniaria a carico degli inadempienti ([--- κατ]ιστά[τῶ/-ντῶν/-μεν ---] di l. 6)³⁴.

Potrebbe il nostro frammento far parte di una serie di disposizioni tese a difendere i piccoli lotti di terreno dalla crescita del latifondo?

3

Inv. 93 GO 6569. Blocco (a. 0,22; l. 0,35; sp. 0,21) di calcare poroso locale (πορόλιθος) rozzamente parallelepipedo e privo della originaria marginatura reimpiegato all'interno del vano 16 delle Terme del Pretorio di Gortyna come rinforzo per il muro di un prefurnio (U.S. 1415). È conservato nel magazzino della missione italiana in Hághioi Déka. La faccia iscritta, recante 6 linee con andamento bustrofedico, non ha tracce di lisciatura, di linee guida o rubricatura. In origine doveva esser inserito entro un muro di qualche edificio pubblico e dunque il testo, come in molti altri esempi gortynî, doveva proseguire su altri blocchi simili. Le lettere (a. 0,025, interlineo trascurabile) incise abbastanza profondamente richiamano la tipologia grafica presente in alcuni testi di poco posteriori alla Grande Iscrizione (*fig. 3*)³⁵.

1	←	[---]εμ[---]
	→	[---]ομ πριαμε[---]
		[---]ταθεμενον[---]
		[---]αρπομενο ε[---]
5		[---]τεθεμανα[---]
		[---]ορο[---]

³⁴ Il frequente insorgere di liti riguardanti la delimitazione dei confini fondiari è attestato in IC IV 42B,1-11 contenente disposizioni secondo le quali i giudici avrebbero dovuto istruire il dibattimento con le parti in causa entro quindici giorni. Simili questioni ritroviamo pure in IC IV 81, testo reimpiegato nella basilica di Mavropapa, nei pressi di Mitropolis, nel quale si stabiliscono regole per il pignoramento dei fondi agricoli alla presenza di testimoni, nella fattispecie costituiti dai possessori dei terreni circostanti e confinanti con quello del debitore, ai quali si richiede una dichiarazione o deposizione (cfr. a l. 17 πῶνιοντι) atta a individuare la reale delimitazione spaziale del lotto. Per iscrizioni relative a contratti di terreni con verifica della loro estensione tramite testimoni vd. ancora G. Cousin - Ch. Diehl, *Inscriptions de Mylasa*, «BCH» 12 (1888), pp. 21-31.

³⁵ IC IV, p. 123, della seconda metà del V sec. a.C. La caratteristica primaria di molte iscrizioni posteriori alla Grande Iscrizione è costituita dall'uso, già in questa presente, del carattere E a indicare contemporaneamente la vocale breve (ε) e quella lunga (η).

L. 1. La lettura della seconda lettera, che si trova esattamente sulla frattura del margine superiore, non è sicura, potremmo anche leggere [---]εσ[---] (una preposizione?).

L. 2. Si può ipotizzare il supplemento [--- τ]ὸμ πριάμε[νον ---]³⁶.

L. 3. Un'integrazione possibile risulta [--- τὸν κα]ταθέμενον³⁷.

L. 4. Potremmo avere la sequenza [--- τὸ κ]αρπὸ μὲν ὁ ε[---], o anche [--- τὸ κ]αρπὸμὲνὸ ε[---]³⁸.



Figura 3 – 93 GO 6569. Foto di M. Quaresima

³⁶ Cfr. la varia casistica in IC IV 41 vii.7 e 15; 43, Ba4 e 6; 72 vi.20,39-40; vii.11; ix.12; 101,4.

³⁷ Cfr. IC IV 41 v.17; 48,4,7,9,18-19; 72 vii.21,40; ix.12-13.

³⁸ Per καρπός cfr. IC IV 72 ii.48; iii.27,35; v.39-40; vii.39-40; vii.49-50; IC IV 77,10; 91,3. La lettura [- - - τὸ κ]αρπὸμὲνὸ rappresenterebbe la prima attestazione cretese di una voce participiale relativa a καρπός-καρπόμενοι: per il verbo in ambito dorico vd. Buck, *The Greek Dialects* cit., p. 124. Per le attestazioni al medio cfr. IC IV 43, Aa3-4, legge sulle multe per coloro che si rivalgono sui beni dei *nexti*. Nella stessa iscrizione, alla colonna successiva, si trova anche il vocabolo ἐπικαρπία: cfr. la seguente Ba6-7 riguardante una cessione di terreno in enfiteusi. Per la presenza del verbo in quest'ultimo contesto vd. Koerner, *Inscriptliche Gesetzestexte* cit., pp. 396-398, nr. 130 e van Effenterre - Ruzé, *Nomima*, I, cit., p. 196, nr. 47.

L. 5. La terza lettera, anche se leggermente rovinata, sembra per la forma più prossima a una Θ piuttosto che alla O. Difficile tuttavia, dal punto di vista morfologico e grammaticale, accettare il supplemento [--- κα]τεθέμαν, prima persona singolare dell'aoristo tematico medio di κατατίθημι³⁹. Bisogna presupporre una diversa divisione delle lettere. Forse è possibile isolare una sequenza del tipo [---]τεθ ε μαν α[---] nella quale sono individuabili la particella asseverativa ε̄ (ἦ)⁴⁰ seguita da μάν = ion. μῆν⁴¹. Avremmo allora un convincente parallelo con l'espressione ἦ μάν ..., attestata nel lessico gortynio relativo alle formule di giuramento⁴².

L. 6. Non è chiara la lettura della prima e terza lettera delle quali è traccia esattamente sulla frattura del margine inferiore. Sembra tuttavia di poter riconoscere le metà superiori di due lettere tonde e dunque si potrebbe proporre [---]ορο[---].

I testi che dal punto di vista esclusivamente terminologico si avvicinano più al nostro frammento sembrano essere IC IV 41 coll. vi-vii, IC IV 72 col. vi oltre alla prima parte della col. ix e IC IV 43Ba. In tutti e tre i casi l'argomento trattato riguarda la legislazione in materia di garanzie reali (pegni o ipoteche) ovvero beni sui quali in caso di inadempienza del debitore il creditore può rivalersi. A garanzia possono esser date persone (quelle che con termine tratto dalla romanistica potremmo chiamare *nexi*) come nel primo caso, oppure beni, mobili ed immobili, come nella Grande Iscrizione. Le disposizioni contenute in IC IV 43Ba riguardano invece la proibizione per i privati di acquistare, ipotecare o prendere pegni su terreni dati in concessione dalla cittadinanza⁴³. Nel nostro frammento si fa menzione di un compratore ([---]τομ πριάμενον) di un creditore ipotecario, letteralmente «colui che ha avuto in ipoteca» ([--- τὸν κα]τα-

³⁹ Sulla formazione dell'aoristo tematico medio con relative desinenze cfr. Bile, *Le dialecte* cit., pp. 220 e 244.

⁴⁰ Sul valore e le modalità di impiego di ε̄ (= ἦ) utilizzata anche in senso avverbiale, vd. Bile, *Le dialecte* cit., pp. 209 s.

⁴¹ Cfr. IC IV 55,10.

⁴² Cfr. ad es. IC IV 75,9 e 81,12. Il precedente [- - -]τεθ potrebbe in via del tutto ipotetica far parte dell'espressione [- - - κα]τ'ἔθ(ε) precedente la formula del giuramento. Sull'uso di ἔθος a Creta vd. Bile, *Le dialecte* cit., p. 83 n. 30.

⁴³ Ll. 5-8 ... μῆ κατέκεθαι ... τὰν ὀνὰν μῆδ'ἔ [τὰ]ν κατὰθεσιν μῆδ'ἔνεκ|υράδδεν ...

θέμενον), e forse di un qualche regolamento tra le parti circa la sorte del «provento» ([-- τὸ κ|αρπὸμένῳ designa «ciò che è stato raccolto come frutto») di un terreno fino al momento dell'estinzione del debito ⁴⁴. La compresenza di tali unici punti di riferimento lessicale è riscontrabile solo in IC IV 43Ba e quindi, nel tentativo di rischiarare il senso del nostro fr., è preferibile analizzare meglio quest'ultimo testo.

Sembra ormai concordemente accertato ⁴⁵ che nella prima parte dell'iscrizione si tratti di una «distribuzione di terre pubbliche» che la *pólis* ha fatto in favore di privati al fine di una loro maggior resa produttiva ⁴⁶. La città tuttavia stabiliva per i nuovi possessori alcune limitazioni. Alle ll. 4-7 si afferma infatti: ... Αἴ τις αὐτὰν πρίαιτο ἢ κα|ταθε[ῖ]το μὴ κατέκεθαι τῷ|ι πριαμένῳι τὰ|ν ὀνὰν μηδ|ἔ [τὰ|ν κα- [τά]θεσιν, non era quindi lecito alienare il terreno né per mezzo della vendita né attraverso la costituzione di ipoteca ⁴⁷. Segue la clausola sul pignoramento che indubbiamente presenta più di un problema esegetico: ... μηδ' ἐνεκ|υράδδεν αἰ μὴ ἐπι|μ|ετρ[ῆ]ι τὰ|ν ἐπικαρπίαν ⁴⁸. Sostanzialmente si va dalla posizione di chi riconosce nell'iscrizione un tentativo della *pólis* di allargare la base sociale per mezzo di «vere e proprie privatizzazioni» di terra comune con conseguenti misure atte alla difesa del possesso di tali nuove acquisizioni ⁴⁹ e chi, sul versante

⁴⁴ Cfr. IC IV 91,3 dove colui che ha dato in pegno il proprio terreno può ancora goderne il frutto.

⁴⁵ M. Guarducci era dell'avviso che la terra concessa dalla *pólis* rimanesse indubitabilmente di proprietà pubblica: vd. IC IV 43Ba, p. 101. Sul dibattito relativo alla presenza della proprietà privata nell'antichità M.I. Finley, *Economy and Society in Ancient Greece*, London 1981, pp. 212-231.

⁴⁶ Ll. 1-3 Τὰν ἐ[ῖ]ν| Κεσκόραι καὶ| τὰν ἐμ Πάλαι|ν πυταλιὰν ἔ<ε>|δοκαν ἃ πόλις πυ- τεῦσαι. Bibl. in van Effenterre - Ruzé, *Nomima*, I, cit., p. 197, nr. 47.

⁴⁷ Non è ancora ben chiaro quale rapporto sussista fra κατατίθημι/-μαι, che scompare nei testi di Gortyna dalla fine del V sec. a.C., e il corrispondente ἐνεκυράδδω: vd. discussione in Bile, *Le dialecte* cit., pp. 330 s. Sul problema dell'alienabilità vd. F. Casola, *Sull'alienabilità del suolo nel mondo greco*, «Labeo» 11 (1965), pp. 206-219 (= *Scritti di storia antica*, I, Napoli 1993, pp. 183-200); e bibl. in A. Maffi, *Forme della proprietà*, in *I Greci*, 2.2, Torino 1997, p. 362 n. 50.

⁴⁸ Secondo Domenico Comparetti (riportato in IC IV 43Ba, p. 101 *ad loc.*) il testo non si concludeva ma era possibile intravedere, seppur molto evanescente, una sequenza così ricostruibile: [ἐπὶ τῷ] τὸ [ἔκον]τος κρήιος.

⁴⁹ Sono le conclusioni alle quali giunge R. Koerner, *Zur Landaufteilung in griechischen Póleis in älterer Zeit*, «Klio» 69 (1987), pp. 443-449; Idem, *Inschriftliche Gesetzestexte* cit., pp. 399 ss., nr. 132.

opposto, ritiene si tratti di limiti che la città poneva in seguito all'istituzione di un rapporto di tipo enfiteutico con privati⁵⁰. Nel primo caso la clausola finale dell'ἐπιμετρέϊν τὰν ἐπικαρπίαν, inserita nel contesto della difesa degli immobili contro l'esproprio, potrebbe riferirsi alla possibilità, peraltro unica, di cedere in pegno eventualmente il solo «provento» del terreno⁵¹; nel secondo si ammetterebbe la possibilità per il possessore di riscattare il lotto come definitivamente proprio dopo l'assolvimento di un ònere prestabilito, appunto l'ἐπικαρπία⁵². È chiaro che un ruolo determinante è svolto dal verbo ἐπιμετρέω. A tal proposito bisognerebbe forse, trovandoci in un contesto «fondiario», tener presente l'uso comune che della coppia μετρέω/ἐπιμετρέω fa Esiodo. In *Op.* 349 ad es. il verbo μετρέϊσθαι ha il chiaro significato di «misurare per prendere in prestito»⁵³, ladove in *Op.* 397 si comprende inequivocabilmente che ἐπιμετρέω significa «misurare in più per distribuire in prestito»⁵⁴. Se adattassimo alla nostra clausola quest'ultimo significato, si avrebbe che colui che prendeva in pegno (ἐνεκυράδδεν) un bene appartenente alla piantagione non avrebbe potuto farlo se prima non avesse «misurato in più il raccolto». Accadeva spesso infatti che il possessore di un terreno, per cause contingenti legate ad annate non particolarmente fruttuose oppure per avventate speculazioni commerciali⁵⁵, fosse costretto a ricorrere a prestiti i cui interessi talvolta lo spingevano prima a «im-

⁵⁰ M.R. Cataudella, *Aspetti del diritto agrario greco: l'affrancazione*, «Iura» 27 (1976), pp. 96-100; van Effenterre - Ruzé, *Nomima*, I, cit., p. 196, nr. 47 parla di «concession de type emphytéotique».

⁵¹ Koerner, *Zur Landaufteilung* cit., p. 448; Idem, *Inschrifliche Gesetzestexte* cit., p. 401. In questo senso potrebbe intendersi anche la traduzione «sans avoir fait évaluer la récolte» di van Effenterre - Ruzé, *Nomima*, I, cit., p. 186, nr. 47

⁵² Cataudella, *Aspetti del diritto* cit., pp. 99-100.

⁵³ Si cfr. ad es. lo stesso uso in Herond. VI 9; P. Hibeh 103 (del 231 a.C.); Syll.³ 976, 61 e anche la glossa di Hesych., s.v. μετρέϊσθαι δανείζεσθαι, στήσασθαι. Τὸ δανείζεσθαι οὐτως ἔλεγον. ἐπὶ σταθμῷ γὰρ πάλαι ἐδάνειζον.

⁵⁴ A un possessore di lotto caduto maldestramente in disgrazia e venuto insistentemente a chiedere un prestito il poeta risponde infatti, vv. 396-397: ἐγὼ δέ τοι οὐκ ἐπίδωσω οὐκ ἐπιμετρέησω. La pratica del prestito era comune fra possessori di terreni confinanti: cfr. Aristoph. *Ran.* 1558 ss.; Men. *Dysk.* 458 ss.; 505 ss.; 913 ss.; Cat. 5,3: «(veilius) satuei semen, cibaria, far, veinum, oleum mutuam dederit neminei»; Colum. 1,8,8.

⁵⁵ Illuminanti in tal senso i consigli contenuti in un'elegia del *Corpus Theognideum*, 1197,202 ss. Per queste problematiche vd. da ultimo B. Bravo, *Una società legata alla terra*, in *I Greci*, 2.1, Torino 1996, pp. 554-557.

pegnare» beni immobili, e in ultima analisi a ipotecare la proprietà terriera. La disposizione contenuta nelle ll. finali di IC IV 43Ba voleva forse avviare a questa eventualità nel senso che, imponendo di «includere» nel prestito anche il «raccolto»⁵⁶, escludeva conseguentemente quest'ultimo dalla categoria dei pegni che potevano esser dati in garanzia e quindi permetteva al debitore di mantenere, oltre al possesso⁵⁷, anche il provento del lotto. Si raggiungeva così un duplice scopo: si assicurava al debitore il sostentamento necessario per potere poi saldare il debito e lo si tutelava contro un'eventuale inadempienza nelle contribuzioni ai *sissizî* che avrebbe comportato l'esclusione dal corpo dei cittadini a pieno titolo con susseguente riduzione al rango di ἀπέταιρος⁵⁸.

Potrebbe risultare forse un po' azzardato ma sicuramente suggestivo ipotizzare anche per il fr. del Pretorio una casistica analoga: dopo che alle ll. 2 e 3 si trattava della vendita e dell'ipoteca sarebbe potuta seguire a l. 4 la questione riguardante tutti quei beni che potevano costituire ἐνέκυρα a esclusione del raccolto ([--- τὸ καρπὸ μὲν] che, qualora fosse integrabile in fine di linea una voce di ἐπιμετρέω, doveva essere «aggiunto al prestito». In una simile situazione non risulterebbe fuori luogo ipotizzare un supplemento [--- ὀμ]όρο[ι ---] nell'ultima linea, con riferimento a coloro che, proprietari del terreno confinante con quello del debitore, nel caso fossero sorte questioni relative a un'illegale appropriazione del frutto da parte del creditore⁵⁹, erano chiamati dal primo a prestare in suo favore un giuramento⁶⁰ del quale rintracceremo la menzione nel-

⁵⁶ Il termine ἐπικαρπία che nella Grande Iscrizione equivale genericamente al «provento di una proprietà», nel nostro caso può semplicemente indicare «il raccolto»: cfr. M. Holleaux, *Questions épigraphiques*, «REG» 10 (1897), p. 36; Bile, *Le dialecte* cit., p. 218. Contrariamente Cataudella, *Aspetti del diritto* cit., p. 100.

⁵⁷ Il possesso del lotto veniva garantito dalle proibizioni di ll. 4-7: cfr. Koerner, *In-schriftliche Gesetzestexte* cit., p. 401 n. 132.

⁵⁸ Cfr. *supra*, n. 9 e R.F. Willetts, *The Law Code of Gortyn*, «Kadmos», Suppl. nr. 1, Berlin 1967, pp. 12 s. Interessanti osservazioni anche in van Effenterre - Ruzé, *Nomima*, I, cit., p. 204, nr. 49. Un particolare interesse alla salvaguardia dei frutti raccolti sembra già presente nella prima colonna di IC IV 43, Aa1-7 Αἱ κ' ἄλλος ἄδ|ικος ἐνεκ[υρ|άκ]σανς μὴ καρπόσει[αι] ... καταστασεῖ ...

⁵⁹ Cfr. quanto è possibile evincere da IC IV 91, fr. nel quale si fa menzione di liti per stabilire a chi realmente spettasse l'usufrutto di beni fondiari impegnati.

⁶⁰ I cosiddetti «co-jureurs» della dottrina odierna. In IC IV 81,2,19-20 in numero di nove erano chiamati, in mancanza di un catasto, a testimoniare dell'esatta situazione

l'ipotizzata formula ([---]τῆθ' ἔ μὲν α[---]) della quinta linea. Si potrebbe quindi leggere:

- | | |
|---|--|
| 1 | [---]- - [---]
[---]il compratore[---]
[---]il creditore ipotecario[---]
[---]del raccolto ...[---] |
| 5 | [---]- - [---]
[---]li vicini (?) [---] |

Queste considerazioni potrebbero indurci a classificare il pezzo, seppur allo stato attuale ipoteticamente, fra quelli riguardanti la tutela della proprietà terriera contro la alienazione o la costituzione di garanzie reali su di essa.

dei beni immobili pignorati: vd. Bile, *Le dialecte* cit., pp. 117; van Effenterre - Ruzé, *Nomima*, II, cit., p. 172, nr. 47.